



COMUNE DI PORLEZZA

PROVINCIA DI COMO

Tel. 0344/61105 - Fax 0344/61733

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del Reg. Deliberaz.

OGGETTO: Imposta unica comunale – approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 12.00, nella sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

N. ord.		Presenti	Assenti
1	Franchi Franco	X	
2	Zaffuto Ignazio	X	
3	Giordano Bruno		X
4	Risi Sabrina	X	
5	Scappatura Giancarlo	X	
6	Vanini Cristina	X	
7	Manzolini Daniele	X	
8	Capelli Giorgio	X	
9	Lurati Stefano	X	
10	Grassi Enrica	X	
11	Erculiani Sergio	X	
12	Lamberti Mauro	X	
13	Greco Federica	X	
	TOTALE N.	12	1

Gli assessori esterni sigg.ri: Campione Dario, Ostoni Massimo, che assistono senza diritto di voto, risultano PRESENTI.

Assiste il Segretario Comunale Caretto dr.ssa Guglielmina

Il Sig. Franchi Franco – Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.

Relaziona l'Assessore Ostoni dichiarando che la IUC rappresenta la parte più consistente delle entrate di Bilancio e che questa Amministrazione ha voluto liberare dalla parte corrente i fondi di ristorno frontalieri per destinarli alla parte di investimento.

Il Consigliere Erculiani dichiara la contrarietà del suo gruppo all'applicazione della TASI che si poteva evitare con una gestione oculata, evitando di gravare sui cittadini in un periodo di crisi come questo.

L'Assessore Ostoni risponde che "l'Amministrazione comunale è stata costretta ad applicarla per non utilizzare i fondi di ristorno frontalieri, che sono stati tolti dalla parte corrente per destinarli alla parte di investimento".

Il Consigliere Erculiani auspica un ripensamento futuro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO, altresì, quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili -escluse le abitazioni principali- e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO, altresì che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento;

VALUTATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà mantenere affiancate alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base alla quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

PRESO atto che nel D.M. 66/2014, pubblicato sul supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2014 in attuazione dell'art.4, comma 5-bis, D.L.16/2012 come integralmente sostituito dall'art.22, comma 2 del D.L. 66/2014, il Comune di Porlezza non è più compreso tra i comuni montani nel cui territorio opera l'esenzione IMU per i terreni agricoli ivi ubicati e che pertanto tali immobili, allo stato dell'arte, devono essere considerati imponibili ai fini IMU;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, soprattutto con riferimento ai terreni agricoli, di dover procedere alla conferma delle aliquote IMU vigenti nel 2014 anche per all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che:

- con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il relativo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- come sopra richiamato, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il successivo comma 678, di detto art.1, prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può **comunque eccedere il limite dell'1 per mille**;
- sempre l'art.1, il comma 681, prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono

titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- inoltre, il comma 682 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:
 - a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI			
			SPESA 2014
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA			183.050,00
TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE			0,00
ILLUMINAZIONE STRADALE E PUBBLICA			153.500,00
SERVIZI CIMITERALI			0,00
SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO			320.400,00
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			190.000,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			0,0
SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI			0,00
TOTALE			846.950,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013, prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter confermare le aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VALUTATO, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, che:

- la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- in tal senso, la TARI continua a prevedere:
 - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
 - il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il successivo comma 683 di detto art.1 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

PRESO ATTO che, con propria precedente deliberazione n. 45 del 23-12-2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2015 e che lo stesso viene espressamente richiamato nella presente deliberazione;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;
- la Legge 68/2014 ha aggiunto al comma 652 il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

CONSIDERATO, peraltro, che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento IUC – componente TARI-, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, **maggiorata sino al 100%**;

RICHIAMATI, a fronte di tali disposizioni, gli allegati costituiscono i prospetti delle categorie e delle tariffe che il Comune intende approvare per l'anno 2015;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

RITENUTO inoltre necessario, opportuno ed equo stabilire che, qualora l'ammontare del tributo complessivamente dovuto da un soggetto passivo, sia uguale o superiore a 500,00, su richiesta del contribuente, il versamento può essere rateizzato con un piano di rientro che, in ogni caso, deve prevedere un massimo di 04 rate e concludersi entro un anno dal termine stabilito per il versamento dell'acconto;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, IUC, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con propria deliberazione n.17 in data 31-7-2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.10.2012 con cui è stato approvato il regolamento IMU;

STATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

STATO ATTO che la commissione consiliare competente ha esaminato la pratica nella seduta in data 22 dicembre 2014;

SONO VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Cons. Grassi, Erculiani, Lamberti e Greco) e astenuti n. 0;

DELIBERA

- di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta Municipale Propria (Imu)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili	7,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.D	7,60 per mille, di cui 7,60 per mille riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari a **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti con la TASI è pari al 86,80%.

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di determinare per l'anno 2015 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), come da allegati;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 02 rate, :

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre

- di dare atto che la riscossione della TARI dovrà essere ordinariamente effettuata in n. 02 rate, e che, qualora l'ammontare del tributo complessivamente dovuto da un soggetto passivo, sia uguale o superiore a 500, 00, su richiesta del contribuente, il versamento può essere rateizzato con un piano di rientro che, in ogni caso, deve prevedere un massimo di 04 rate e concludersi entro un anno dal termine stabilito per il versamento dell'acconto;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta unica comunale IUC al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 466 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

INDI

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Cons. Grassi, Erculiani, Lamberti e Greco) e astenuti n. 0;

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di PORLEZZA

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente non residente	203	11.763,50	8,5%	57,9	Nord < 5000	72,01	0,398717	23,10	57,61	57,61	80,71
Famiglie di 1 componente	667	56.420,00	27,8%	84,6	0,84	0,80	0,398717	33,73	57,61	57,61	91,33
Famiglie di 2 componenti non residenti	78	6.349,00	3,3%	81,4	0,98	1,60	0,465170	37,86	115,21	57,61	153,07
Famiglie di 2 componenti	536	58.608,00	22,4%	109,3	0,98	1,60	0,465170	50,86	115,21	57,61	166,07
Famiglie di 3 componenti non residenti	48	4.662,00	2,0%	97,1	1,08	2,00	0,512636	49,79	144,01	48,00	193,80
Famiglie di 3 componenti	381	44.730,00	15,9%	117,4	1,08	2,00	0,512636	60,18	144,01	48,00	204,20
Famiglie di 4 componenti non residenti	94	13.267,00	3,9%	141,1	1,16	2,60	0,550609	77,71	187,22	46,80	264,93
Famiglie di 4 componenti	294	38.546,00	12,3%	131,1	1,16	2,20	0,550609	72,19	158,41	39,60	230,60
Famiglie di 5 componenti non residenti	0	0,00	0,0%	0,0	1,24	3,20	0,588582	-	230,42	46,08	230,42
Famiglie di 5 componenti	67	8.533,00	2,8%	127,4	1,24	2,90	0,588582	74,96	208,82	41,76	283,78
Famiglie di 6 o più componenti non residenti	0	0,00	0,0%	0,0	1,30	3,70	0,617062	-	266,42	44,40	266,42
Famiglie di 6 o più componenti	29	6.200,00	1,2%	213,8	1,30	3,40	0,617062	131,92	244,82	40,80	376,75
Totale	2.397	249.078,50	100%	103,9		Media	0,550609		Media	62,21	

Comune di PORLEZZA

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Coef	Nord < 5000				
	n	m ²	Coef	Nord < 5000	Coef	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	1.947,00	med	0,42	med	0,264185	0,716289	0,980474
3B Autortimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	40	4.011,00	ad hoc	0,55	ad hoc	0,350125	0,958563	1,308688
2 Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7	76.011,00	min	0,67	min	0,426515	1,160810	1,587325
3 Stabilimenti balneari	-	-	med	0,51	med	0,321478	0,875347	1,196826
4 Esposizioni, autosaloni	7	2.896,00	med	0,37	med	0,232355	0,637287	0,869642
5 Alberghi con ristorante	9	14.323,00	med	1,20	med	0,763908	2,077239	2,841147
6 Alberghi senza ristorante	7	-	med	0,86	med	0,544285	1,478926	2,023211
7 Case di cura e riposo	3	4.439,00	ad hoc	0,49	ad hoc	0,310338	0,843220	1,153558
10B Ospedali	-	-	ad hoc	1,18	ad hoc	0,751176	2,039317	2,790494
8 Uffici, agenzie, studi professionali	57	5.918,00	med	1,07	med	0,677969	1,844445	2,522413
9 Banche ed istituti di credito	4	736,00	ad hoc	0,56	med	0,356490	0,977524	1,334015
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	95	11.165,00	med	0,99	med	0,630224	1,709614	2,339838
15B Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	337,00	med	1,30	med	0,824384	2,238404	3,062788
17B Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6	487,00	ad hoc	0,72	ad hoc	0,458345	1,234545	1,692890
11 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	16	716,00	ad hoc	1,29	ad hoc	0,821201	2,218390	3,039591
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10	1.080,00	med	0,88	med	0,560199	1,516848	2,077047
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7	3.240,00	min	0,92	min	0,585663	1,590583	2,176246
14 Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	med	0,67	med	0,426515	1,158703	1,585218
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	37	9.530,00	med	0,82	med	0,522004	1,413618	1,935622
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	23	3.364,00	min	4,84	min	3,081096	8,357409	11,438505
17 Bar, caffè, pasticceria	34	2.406,00	min	3,64	min	2,317188	6,282277	8,599465
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24	4.459,00	med	2,07	med	1,317742	3,579339	4,897081
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1	61,00	med	2,08	med	1,320925	3,581446	4,902370
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6	388,00	min	6,06	min	3,857736	10,474675	14,332412
21 Discoteche, night club	-	-	med	1,34	med	0,853031	2,318459	3,171490
Totale	396	147.514,00						

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to IL PRESIDENTE
(Franchi Franco)

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caretto dr.ssa Guglielmina)

Su conforme attestazione del Messo Comunale il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale e affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno **16 GEN. 2015**

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Porlezza,

16 GEN. 2015

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caretto dr.ssa Guglielmina)

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Porlezza,

16 GEN. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caretto dr.ssa Guglielmina)